

COMUNE DI SAN FRATELLO
Provincia di Messina

N. 170 del 06-12-2014

COPIA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE FAB SAS di ALESSANDRO CAMAS,
e C / COMUNE - NOMINA LEGALE -

L'anno duemilaundici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone :

N.	COGNOME e NOME		Pres	Ass.
1	Sidoti Pinto Dott. Salvatore	Sindaco - Presidente	X	
2	Lo Cicero Rag. Giuseppe	Vice-Sindaco	X	
3	Manasseri Geom.Salvatore	Assessore		X
4	Nicolosi Prof.Teresa	Assessore	X	
5	Reale Geom. Antonio	Assessore		X
6	Carroccio Dott.Salvatore	Assessore	X	

con l'assistenza del Segretario Comunale Reggente Dr. Enrico Spallino.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL PROPONENTE : _____

Premesso che con atto di citazione del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata Militello, notificato a Questo Ente in data 29/09/2011, protocollo n. 9166, la FAB sas di Alessandro Campisi & C. rappresentata e difesa dall'Avv. Santa Scaffidi Fonti, cita il Comune di San Fratello, nella persona del Sindaco pro tempore e il Dott. Antonio Nigrone a comparire dinnanzi al Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata Militello all'udienza del 23.01.2012, per essere risarcito della complessiva somma di € 10.886,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per fornitura di merce e servizi di assistenza tecnica;

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a proporre opposizione all'atto di citazione come sopra descritto, al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Visto l'Ord.to Amm. vo EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a proporre opposizione all'atto di citazione del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata di Militello, proposto dalla FAB sas di Alessandro Campisi & C. rappresentata e difesa dall'Avv. Santa Scaffidi Fonti, come meglio specificato in premessa;

Conferire incarico ad un legale che l'Organo Esecutivo andrà ad individuare, per tutelare e difendere gli interessi del Comune;

Impegnare la somma di € 250,00 con imputazione al Servizio 1.01.08.03.00 – Competenza;

Dare Atto che alla accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi tariffari.

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale del 23/12/2000, n.30 e della L.R. 11.12.1991, n.48, sono stati espressi i relativi pareri per come appresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

San Fratello, li 03-10-2011

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

San Fratello li 06-10-11

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

(Rag. Rubuano Antonino)

e inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della legge 142/90, n.142, recepito dall'art.1°, comma 1° lett.i) della L. R. 11.12.1991, n.48 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, ATTESTA che la complessiva spesa di € 250,00 trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del sotto elencato Servizio destinato a _____ così come da prospetto che segue:

Servizio 1-01-08-03-00 _____ **Competenze**

	Residui
Somma prevista _____	€ _____
Somma impegnata _____	€ _____
Somma disponibile _____	€ _____
Somma impegnata con il presente provvedimento _____	€ _____
Somma disponibile dopo l'adozione del presente provvedimento _____	€ _____

Impegno n. _____ delibera n. _____ del _____

San Fratello, li 06-10-11

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

(Rag. Rubuano Antonino)

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Considerato che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

Vista la Legge 08.06.1990, n.142 e la L.R.11.12.1991, n.48 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

Visti i pareri Favorevoli espressi ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

Con voti Favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. *Si conferisce incarico all'Avv. Emidio Rullo con studio in Agrigento*

Si attribuisce al presente atto, con rapporto al numero storico, il carattere dell'irrevocabilità esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr. Salvatore Sidoti Pinto

L'Assessore anziano

F.to NICOLOSI

Il Segretario Comunale

F.to SPALLINO

<p>E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo</p> <p>San Fratello li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale</p> <p>CERTIFICA Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>San Fratello li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. _____</p>
--	---

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari con nota _____ del _____;

San Fratello, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

■ _____ / _____
San Fratello, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 44/91.	
Visto IL SINDACO Dr. _____	IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. _____

E' copia conforme all'originale
San Fratello li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. _____

20-873011
9166

TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE DISTACCATA DI SANT'AGATA MILITELLO

ATTO DI CITAZIONE

La FAB sas di Alessandro Campisi & C. (P.IVA 00750990830), corrente in Capo d'Orlando via della Fonte n. 10, elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea via Rocca 26, presso lo studio dell'avv. Santa SCAFFIDI FONTI (C.F. SCF SNT 73L 63F 158U) che La rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione inerente al presente giudizio al n. di fax 0941/301142 e/o indirizzo p.e.c.

INFORMATO ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.LGS. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento l'Avv. Santa SCAFFIDI FONTI del Foro di Patti, conferendole ogni più ampio potere di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Gioiosa Marea (Me), Via Rocca 26. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

IN FATTO

1. L'attrice svolge l'attività commerciale di fornitura macchine, mobili, attrezzature ed articoli per ufficio (ivi compresi sistemi informatici ed elaboratori, macchine per scrivere e per calcolo, personal computers e periferiche, supporti per informatica, articoli di cartoleria e cancelleria etc) e servizi di assistenza tecnica su macchine per ufficio, sistemi informatici ed elaboratori e attrezzature tecniche di ogni genere.
2. Nell'anno 2007, il Comune di San Fratello, in persona del funzionario-segretario pro-tempore, dott. Antonio Nigrone, adducendo ragioni di urgenza ed in forza di precedenti rapporti di fornitura intercorsi tra le parti (peraltro regolarmente pagati), ha affidato alla Fab sas di Alessandro Campisi & C. il servizio di fornitura merce (macchine da calcolo, mouse, armadi metallici, monitor, per drive, etc) e servizi (interventi tecnici, montaggio scrivanie, assistenza tecnica, etc) tecnologici necessari per gli uffici comunali.

FAB s.a.s.
 Alessandro Campisi & C.
 Via della Fonte, 10 - Tel./Fax 0941/301142
 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
 P.IVA n. 00750990830
 Per autentica
 avv. Santa Scaffidi Fonti
 Scire Hell bl

COPIA BIRLOTTI
 28.08.2011
 S. Agata, 2011

3. A seguito dell'espletamento della fornitura merce e servizi in parola, l'attrice ha emesso la fattura n. 2s/08 del 30.01.2008 (vds doc. all. 1), debitamente riportata sul registro delle fatture delle vendite prescritto dalla legge sull'IVA (vds estratto autentico prodotto come doc. all. 2), dell'importo di euro € 10.886,70.
4. Nonostante il servizio di fornitura merce e servizi di cui alla sopra citata fattura sia stato dall'attrice regolarmente espletato, il Comune di San Fratello ha omesso di corrispondere quanto dovuto.
5. Sostanzialmente privi di riscontro sono, infatti, rimasti tutti i tentativi espletati dall'attrice per il recupero bonario della predetta somma. Sebbene, infatti, con nota in data 01.12.2011 prot. n. 1016 di riscontro al sollecito di pagamento del 17.02.09 il Comune di San Fratello abbia comunicato di voler provvedere alla liquidazione e pagamento del debito vantato dalla ricorrente, ad oggi, nessuna somma è stata corrisposta (vds doc. all. 3 e 4).

IN DIRITTO

La fornitura di merce e servizi di che trattasi - in assenza, come detto, di una delibera autorizzativa dell'amministrazione comunale di San Fratello - va inquadrata nell'ambito del D.L. n. 66 del 1989 art. 23, commi 3 e 4, convertito con modificazioni in l. n. 144/1989 (Disposizioni in materia di autonomia impositiva degli enti locali e finanza locale) che, è noto, danno luogo ad una disciplina - poi riconfermata dal D.L. n. 77 del 1995 art. 35 - che comporta l'imputazione alla sfera giuridica diretta e personale del funzionario (o amministratore) degli effetti dell'attività di spesa che non si svolga nell'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione degli enti locali.

Trattasi, invero, di statuizioni che, per giurisprudenza e dottrina costanti, nell'introdurre un inedito sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività dallo stesso posta in essere senza l'osservanza dei criteri dettati dalla legge, producono, relativamente agli atti di acquisizione di beni e servizi, una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione e, correlativamente, una novazione soggettiva dell'originario rapporto obbligatorio intercorrente tra la pubblica amministrazione e il privato.

In sostanza, attraverso quella che possiamo definire una vera e propria "manipolazione legislativa", si determina il riconoscimento della titolarità del rapporto contrattuale in capo ad un soggetto (l'amministratore o il funzionario come persona fisica) diverso dal contraente originario (l'amministrazione di cui l'agente è organo) con la creazione di una forma di responsabilità contrattuale di fonte normativa dai contorni, all'evidenza, sanzionatori.

Siffatto sistema - seppur foriero di maggiori rischi di irrecuperabilità del credito - ha, tuttavia, superato il vaglio di legittimità costituzionale in ragione della seguente osservazione: se è vero che il contraente privato non alcuna azione diretta nei confronti della pubblica amministrazione, è parimenti vero che "(...) il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni" quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia" e sempre che di siffatta

ultima situazione dia prova (Corte Costituzionale sentenza 12-24.10.1995 n. 446).

Alla luce dei superiori principi l'odierna attrice è, quindi, pacificamente legittimata - alle condizioni e con limiti stabiliti dall'art. 2900 c.c., e con espressa riserva di allegazione dei peculiari presupposti della siffatta indiretta via di tutela invocata - ad agire contro il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, "utendo juribus" del funzionario suo debitore al quale spetti, come nel caso di specie e per le ragioni di cui sopra, azione di arricchimento senza causa verso la medesima pubblica amministrazione nonché, contestualmente, nei confronti del dott. Nigrone, quale funzionario che ha consentito la fornitura di merce e servizi di assistenza per cui è causa.

Né, per completezza, alla deducente risulta che il dott. Nigrone abbia già agito nei confronti del Comune di San Fratello per il recupero della detta somma.

Tutto ciò premesso, la La FAB sas di Alessandro Campisi & C. come sopra rappresentata e difesa

CITA

Il COMUNE DI SAN FRATELLO, in persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale (P.IVA 0111010831) e il dott. ANTONIO NIGRONE, nato a Palermo il 23.09.1966 e residente in Santo Stefano di Camastra c/da Favatà (c.f. NGRNTN66P23G273C) a comparire innanzi al TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE DISTACCATA DI SANT'AGATA MILITELLO - all'udienza del 23 GENNAIO 2012 ore e luogo di rito, sezione e G.I. designandi, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nei modi e nelle forme

previste dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per sentire accogliere le seguenti

DOMANDE

Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:

1) *Ritenere e dichiarare che La FAB sas di Alessandro Campisi & C. ha espletato in favore del Comune di San Fratello la fornitura di merce e servizi di assistenza tecnica su macchine per ufficio nei modi e termini di cui in narrativa;*

2) *Ritenere e dichiarare il dott. Antonio Nigrone e il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, tenuti ad adempiere solidalmente alla obbligazione assunta, il primo in forza dell'obbligazione ad egli imputabile ed il secondo quale obbligato in virtù dell'arricchimento senza causa di cui ha beneficiato, ed in forza del principio di cui all'art. 2900 c.c.;*

3) *Per l'effetto, condannare i convenuti in solido o, in subordine, nell'ambito delle rispettive responsabilità, a corrispondere alla FAB sas di Alessandro Campisi & C. la somma complessiva di euro € 10.886,70 portata dalla fattura_n. 2s/08 del 30.01.2008 oltre interessi e rivalutazione monetaria;*

4) *Con riserva di mezzi istruttori opportuni e conducenti che saranno richiesti nei modi e termini di legge.*

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 10.886,70 per cui è dovuto il contributo unificato nella misura di € 206,00.

Si depositano:

1) copia fattura n. 2s/08 del 30.01.2008 con visto di conformità notarile; 2) estratti con autentica notarile del libro IVA delle Fatture di FAB sas di Campisi Alessandro & C.; 3) copia raccomandata a.r. del 17.02.09; 4) racc.ta a.r. dell'01.12.2011 prot. n. 1016.

Con salvezza di ogni diritto.

Gioiosa Marea, 26.09-2011

Avv. Santa Scaffidi Fonti
Santa Scaffidi Fonti

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Patti - Sez. Distaccata di Sant'Agata Militello - ho notificato copia del superiore atto perché ne abbia conoscenza ad ogni effetto di legge, al **COMUNE DI SAN FRATELLO**, in persona del **Sindaco pro-tempore legale rappresentante**, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, ivi consegnandola a:

A MANI DELL'IMPIEGATO ADDETTO *all' Comune di* **S. FRATELLO**
Ercole Terenzi

S. FRATELLO 29 SET. 2011

RUSSO ANTONINO
Ufficiale Giudiziario
Trib. PATTI - Sez. Dist. S. AGATA MILITELLO

